

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1950 del 17/04/2019
Oggetto	Società HERA SPA in Comune di Ferrara - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1998 del 16/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 3156/2019/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **HERA SPA** con sede legale in Comune di Bologna Via Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Diana 40 – C.F. 0424550376 - ed impianto nel Comune di Ferrara Via Diana 40 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 149263 del 30/11/2018. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1388 del 15/03/2017 per l'attività di **IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI E CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la comunicazione in data 30/11/2018, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 17/01/2019 il n. PG/2019/7716 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 30/11/2018 dalla Società **HERA SPA** con sede legale nel Comune di Bologna Via Pichat 2/4 – C.F. 03479071205 - ed impianto nel Comune di Ferrara Via Diana 40, per l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 6551 del 13/11/2015 rilasciata dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'istanza viene presentata per una attività di **IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI E CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**.
- Considerato che la suddetta comunicazione viene richiesta dalla Società per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1388 del 15/03/2017 rilasciata da Arpae Che consiste nell'eliminazione dell'emissione **E1**;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 60 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";  
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - DET-AMB-2017-1388 del 15/03/2017 rilasciata alla ditta Hera S.p.A. da Arpae
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

- Vista istruttoria condotta da Arpae – SAC Ferrara,
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-1388 del 15/03/2017 rilasciata alla ditta Hera S.p.A. da Arpae;
- Ritenuto di aggiornare completamente l'atto, per facilitarne la lettura, pur mantenendo la data di scadenza del precedente DET-AMB-2017-1388 del 15/03/2017 ;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **HERA SPA c** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Bologna Via Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Diana 40 – C.F. 0424550376 - ed impianto nel Comune di Ferrara Via Diana 40 per l'esercizio dell'attività di **IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI E CASSONETTI ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI..**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi delle acque industriali e assimilate alle domestiche autorizzati, di tipologia di classe C consistente in acque di processo da impianto di lavaggio automezzi aziendali, mezzi di trasporto RSU e cassonetti, acque di 1° pioggia dilavamento piazzali da zone "gestione cassonetti", acque di 1° pioggia da zona rifornimento carburanti, reflui civili, acque meteoriche e di seconda pioggia, allacciati alla pubblica fognatura di tipo separato di via C. Diana, sono quelli indicati, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", come:

- **S2 scarico finale acque di processo, acque di prima pioggia, reflui civili**
- **S3 scarico finale reflui civili**
- **S1, S4, S5 scarichi finali acque meteoriche.**

2. Lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella allegata (scarico fognature acque nere), unita questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", e viene consentita una deroga ai seguenti parametri:

- **Ferro sino al limite di 17 mg/l;**
- **BOD5 sino al limite di 1.500 mg/l;**

ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria (unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1"):

- **PC1** pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzale area rifornimento carburanti;
- **PC2** pozzetto campionamento acque di processo da impianto lavaggio comprensive di acque di prima pioggia da zone gestione cassonetti.

3. Devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, con particolare riferimento alla rete fognaria che deve corrispondere a quello rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A"
4. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
5. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti ;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il SUAP per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

il presente atto **sostituisce** l'atto DET-AMB-2017-1388 del 15/03/2017 rilasciata alla ditta Hera S.p.A. da Arpae.

La presente autorizzazione **scade il 14/03/2032**

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficiacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato,

rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Ing. Paola Magri*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**